INDICAZIONI OPERATIVE

PER IL CENTRO DI ASCOLTO NELLA RICEZIONE DI SEGNALAZIONI DI PRESUNTI ABUSI COMMESSI IN AMBITO ECCLESIALE NEI CONFRONTI DI MINORI E ADULTI VULNERABILI

AD EXPERIMENTUM
SETTEMBRE 2025/SETTEMBRE 2028

AD USO DEGLI OPERATORI DEI CDA

Servizio Nazionale per la tutela minori e adulti vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana

INDICE

PREMESSA PAG. 3

1. PRINCIPI GENERALI PAG. 4

2. IL RESPONSABILE E L'OPERATORE DEL CENTRO DI ASCOLTO PAG. 5

3. IL CENTRO DI ASCOLTO PAG. 6

4. LA SEGNALAZIONE PAG. 7

5. ATTENZIONI PSICOLOGICHE E COMUNICATIVE DA OSSERVARE DURANTE IL COLLOQUIO PAG. 20

MODULISTICA PAG. 24

PREMESSA

Il compito principale di chi opera presso i centri di ascolto è quello, delicatissimo, di essere il volto accogliente della Chiesa di fronte a persone che hanno subito abusi o che intendono segnalare abusi in ambito ecclesiale[1]. Si tratta di un primo contatto che non ha la pretesa di un percorso di accompagnamento e neppure la fredda e burocratica funzione di uno sportello di ricezione di segnalazioni.

Il presente documento intende offrire ai responsabili e agli operatori dei centri di ascolto indicazioni riguardo al modo di procedere nella ricezione e trattazione delle segnalazioni di presunti abusi nei confronti di minori o adulti vulnerabili in ambito ecclesiale e riguardo allo svolgimento del colloquio con il segnalante.

Le indicazioni qui contenute sono rivolte a tutti coloro che operano nei centri di ascolto dei servizi ecclesiali tutela minori e adulti vulnerabili. Esse devono costituire un punto di riferimento importante per un'unitarietà condivisa d'intenti e di azione. Senza essere snaturate, esse vanno opportunamente adattate alla situazione locale, così come al carattere singolare di ogni incontro personale. È altrettanto evidente che, nel tempo, l'esperienza e i cambiamenti normativi porteranno inevitabilmente ad una progressiva evoluzione delle indicazioni stesse.

1 Nelle presenti *Indicazioni* l'espressione "contesto o ambito ecclesiale" si riferisce a:
1. Qualsiasi persona che svolge un ufficio, un ministero o qualunque incarico a nome della Chiesa sia all'interno di ambienti propriamente ecclesiali, cioè in sedi istituzionali (ad esempio curie diocesane e di istituti religiosi, parrocchie, seminari, oratori, sedi associative) sia in altre sedi che fanno capo, per qualsiasi titolo, ad iniziative della Chiesa cattolica o sono espressione di essa (ad esempio campi scuola, attività ricreative, formative, religiose in sedi ecclesiastiche), anche quando, fuori dalle sedi istituzionali (le stesse attività ma in sedi non ecclesiastiche), agisce per mandato/ a nome della Chiesa e sono presenti minori e/o adulti vulnerabili.
2. Qualsiasi persona che, pur non svolgendo alcun ufficio, ministero o incarico ecclesiale, (ad esempio un parente, un amico del parroco, l'usciere della curia, il portinaio del seminario) si trova, stabilmente o temporaneamente, a contatto con minori e/o adulti vulnerabili presenti nelle sedi istituzionali della Chiesa, in altre sedi che ad essa fanno capo o al di fuori di esse ma ove si svolgono attività ecclesiali.

PRINCIPI GENERALI

1

1.1 Il centro di ascolto è un luogo privilegiato di accoglienza da parte della Chiesa nei confronti di coloro i quali dichiarano di aver subito abusi o di subire abusi in ambito ecclesiale in quanto minori o adulti vulnerabili (al momento dei fatti), e a tutti coloro che sono a conoscenza di una situazione di presunto abuso verso queste persone. La fatica e il dolore di chi vuole raccontare gli abusi subìti deve essere accolto con particolare rispetto, sensibilità e profondo ascolto. Occorre dunque che coloro che vi operano abbiano capacità e disponibilità ad un ascolto aperto, privo di pregiudizio, prudente e una formazione adeguata che comprenda anche nozioni come tecniche psicologiche dell'ascolto e la gestione della propria emotività.

1.2 Il bene e la tutela del minore e dell'adulto vulnerabile sono la prima e doverosa preoccupazione della Chiesa e il fine delle presenti *Indicazioni operative*.

1.3 Chiunque si rende responsabile di delitti gravissimi, quali sono gli abusi su minori e adulti vulnerabili in ambito ecclesiale, deve risponderne davanti alla giustizia dello Stato e della Chiesa.

1.4 Chiunque in quanto chierico o membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica sia a conoscenza o riceva notizia di presunti abusi o comportamenti inappropriati su minori o adulti vulnerabili da parte di un chierico, da un membro di Istituto di vita consacrata o di Società di vita apostolica o da un moderatore di una associazione internazionale di fedeli riconosciuta o eretta dalla Sede Apostolica, fatto salvo sia venuto a conoscenza della notizia da parte nell'esercizio del ministero in foro interno, ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario[2], anche rivolgendosi al centro di ascolto diocesano, interdiocesano o regionale.

1.5 Chiunque, in particolare i fedeli laici che ricoprono uffici o esercitano ministeri nella Chiesa, può presentare una segnalazione presso il centro di ascolto in caso venga a conoscenza o riceva notizia di presunti abusi o comportamenti inappropriati su minori o adulti vulnerabili in ambito ecclesiale[3].

---

2 Cf Francesco, Lettera apostolica in forma motu proprio *Vos estis lux mundi*, 25 marzo 2023, art. 3 § 1.

3 Cf *Ibidem*, art. 3 § 2.

1.6 Chiunque sia a conoscenza o riceva notizia di presunti abusi o comportamenti inappropriati su minori o adulti vulnerabili in ambito ecclesiale, si astenga da iniziative o ingerenze personali e informi il segnalante della possibilità di rivolgersi al centro di ascolto più facilmente accessibile all'interessato, fermo restando che tale possibilità in nessun modo si sovrappone o si sostituisce al ricorso (della cui possibilità viene informato) all'Autorità giudiziaria dello Stato[4].

1.7 Il centro di ascolto non si sostituisce né si sovrappone all'Autorità giudiziaria dello Stato; non si configura come luogo di accompagnamento psicoterapeutico o di assistenza legale. Non spetta al centro di ascolto condurre l'indagine previa canonica né proporsi come servizio pubblico che svolge attività di tipo sanitario al suo interno.

2 IL RESPONSABILE E L'OPERATORE DEL CENTRO DI ASCOLTO

2.1 Il responsabile del centro di ascolto viene nominato dall'Ordinario e può avvalersi di una équipe, sempre nominata dall'Ordinario.

2.2 Tutti coloro che operano nei centri di ascolto sono tenuti alla riservatezza, nonché al rigoroso rispetto delle norme canoniche e civili in tema di trattamento dati. Pertanto, il responsabile e l'operatore del centro di ascolto devono essere nominati dall'Ordinario, incaricati del trattamento dei dati (vedi *modulo n. 1*).

2.3 Il responsabile e l'operatore incaricato di raccogliere segnalazioni devono tenere conto che l'accoglienza di una segnalazione è un atto regolato dal *Vademecum* del SNTM[5].

2.4 Nel caso in cui il responsabile e l'operatore del centro di ascolto, che accolgono una segnalazione, siano dei professionisti, si raccomanda loro di puntualizzare in sede di segnalazione, sempre in maniera chiara ed esplicita, le finalità pastorali dell'ascolto e di non assumere mai, in relazione al caso segnalato, un qualsiasi tipo di incarico professionale. In generale si sconsiglia che il responsabile e l'operatore del centro siano professionisti per i quali, nei casi in cui vengano a conoscenza di un abuso su un minore, sia d'obbligo la denuncia presso gli organi giudiziari (come, ad esempio,

4 Cf *Ibidem*, art. 20.

5 Cf Servizio Nazionale per la Tutela dei minori e degli adulti vulnerabili – Conferenza Episcopale Italiana, *Vademecum. Il centro di ascolto dei servizi ecclesiali per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, 2025.

psicologi, medici). Questo, infatti, pur essendo incaricato di un servizio ecclesiale e pastorale e non professionale, potrebbe ritrovarsi in situazioni che generano "fraintendimento" soprattutto per quanto concerne l'obbligo di referto in capo alle figure sanitarie nell'adempimento della loro attività professionale[6]. Tra le figure che si suggeriscono più adatte, si segnalano quelle che non sono considerate figure sanitarie[7](ad esempio: consulente familiare, counselor, pedagogista)[8].

2.5 Non può essere nominato responsabile del centro di ascolto colui il quale si trovi in situazioni, anche solo potenziali, di qualsiasi conflitto d'interesse con l'incarico diocesano.

2.6 Si sconsiglia di affidare il centro di ascolto ad un consultorio esterno, che, pur potendo garantire autonomia e professionalità, non risponderebbe alla natura ecclesiale e pastorale del centro di ascolto.

3 IL CENTRO DI ASCOLTO

3.1 Il centro di ascolto deve essere posto in un luogo accessibile, accogliente, riservato e protetto, possibilmente diverso dalla curia diocesana. Se non è possibile o opportuno un luogo permanente, perché le distanze per coloro che intendono accedervi rendono preferibile che sia il responsabile del centro a spostarsi, è importante comunque che i luoghi di incontro prescelti e concordati con le persone interessate possano garantire le medesime caratteristiche di riservatezza e accoglienza.

3.2 L'accesso al centro è gratuito.

3.3 Il centro di ascolto deve rendere pubblici e noti i recapiti telefonici, e-mail e orari, per esempio, attraverso la pubblicazione dei riferimenti sul sito delle diocesi, nonché sui siti delle varie realtà ecclesiali (istituti religiosi, associazioni, movimenti…) che fanno riferimento al centro stesso.

3.4 Nel caso il contatto con il centro avvenga attraverso un format predispo-

6 Cf Art. 365 *Cod. Proc. Pen.*: «Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale».

7 Cf Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*.

8 Cf Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*.

sto sul sito web della diocesi, deve comunque essere reso pubblico un recapito telefonico diretto per coloro i quali avessero problemi con l'accesso alle nuove tecnologie.

3.5 IL SDTM deve adoperarsi per diffondere, attraverso tutti i canali a disposizione, i riferimenti di contatto del centro. In particolare, in occasione di ogni incontro formativo organizzato dal SDTM, devono essere indicati i riferimenti e le modalità di contatto del centro di ascolto.

4 LA SEGNALAZIONE

4.1 La raccolta di segnalazioni di presunti abusi nei confronti di minori e adulti vulnerabili in ambito ecclesiale è un servizio pastorale che risponde ad esigenze di natura ecclesiale che in nessun modo si sovrappongono a quelle dell'ambito civile. Nei centri di ascolto l'accoglienza di segnalazioni di presunti abusi in ambito ecclesiale non si oppone né intende ostacolare le segnalazioni dei medesimi casi di abuso nei confronti dei predetti soggetti deboli alla competente Autorità dello Stato; infatti, prima di raccogliere segnalazioni di abusi sessuali in ambito ecclesiale, il responsabile e l'operatore del centro di ascolto devono informare il segnalante della possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Sebbene la legislazione italiana, diversamente da quella di altri Stati europei, non prevede che i centri di ascolto debbano trasmettere all'autorità dello Stato un report dei crimini sessuali su minori dei quali ricevano notizia, ciononostante, a chiunque sia a conoscenza di abusi in ambito ecclesiale oppure sia o sia stato vittima di tali delitti, nonché ai suoi genitori o tutori, deve essere ben chiaro che la Chiesa incoraggia a presentare la denuncia di tali crimini davanti all'autorità dello Stato. Tale incoraggiamento non è un obbligo giuridico, ma una presa di posizione per garantire la chiarezza e la trasparenza.

4.2 La ricezione di una segnalazione ha lo scopo di acquisire i soli elementi essenziali per l'identificazione del fatto segnalato ai sensi della legge canonica e non si configura, pertanto, come assunzione di una deposizione testimoniale. In particolare, in caso di dichiarazioni rese da minori o adulti vulnerabili (che abitualmente hanno un uso imperfetto di ragione), ci si limiterà a prendere atto di quanto spontaneamente dichiarato. In ogni caso la segnalazione presso il centro di ascolto non si configura come indagine previa né tantomeno come fase istruttoria di un processo.

4.3 Tutti coloro che operano nei centri di ascolto sono tenuti alla riservatezza, nonché al rigoroso rispetto delle norme canoniche e civili in tema di tratta-

mento dati, in quanto nominati incaricati del trattamento dati (vedi *modulo n. 1*). Anche nel caso vengano conferiti solo dati personali (solo cognome e nome) sarà necessario che colui che si rivolge al centro riceva l'informativa relativa al trattamento dati (*modulo n. 2*) e autorizzi il trattamento dei propri dati personali (*modulo n. 3*) per poter accedere al servizio.

4.4 Se la persona che si rivolge al centro di ascolto evidenzia difficoltà a confrontarsi con il responsabile e viceversa, per ragioni di inopportunità e incompatibilità (ad esempio preesistenti rapporti di conoscenza o di parentela), essa deve essere indirizzata ad un altro centro di ascolto come quello della diocesi più vicina o del servizio interdiocesano o regionale (SRTM).

4.5 Non è ammessa alcuna azione volta ad influenzare le dichiarazioni rilasciate in occasione delle segnalazioni.

4.6 Deve essere raccolta anche la segnalazione attribuita ad una persona defunta. La segnalazione può essere presentata sia dagli eredi sia da chi abbia conoscenza del presunto fatto delittuoso, ma bisogna rendere edotto il segnalante del fatto che l'Ordinario non potrà procedere, nemmeno con l'indagine previa, se l'accusato non è più in vita. Infatti, se all'indagine previa seguisse il processo, l'accusato defunto non potrebbe esercitare il diritto di difesa.

4.7 Se pervengono al centro di ascolto segnalazioni tramite mezzi di comunicazione (e-mail, social, messaggi in segreteria telefonica, SMS, telefonata, posta ordinaria), ci si deve adoperare perché la segnalazione si realizzi in presenza. Le informazioni così ricevute vengono comunque trasmesse all'Ordinario. Nel caso in cui quest'ultimo dovesse ravvedere gli estremi di situazioni gravi o di abusi attuali e se non fosse possibile procedere ad un ulteriore rapido ascolto in presenza, valuterà l'opportunità di allertare le competenti autorità civili e/o i servizi sul territorio, come previsto *sub* 4.25.

4.8 I colloqui telefonici e le e-mail dovrebbero limitarsi il più possibile a comunicazioni finalizzate ad organizzare incontri in presenza.

4.9 Anche se non fornisce dettagli circostanziati (nominativi, luoghi, tempi …), la segnalazione deve essere ugualmente trasmessa all'Ordinario diocesano, affinché lo stesso possa adeguatamente valutarla e, nei limiti del possibile, approfondirla con la debita attenzione. Questo vale anche per le segnalazioni di presunti abusi sessuali commessi da chierici su minori o adulti vulnerabili, delle quali non sia identificato l'autore della segnalazio-

ne (anonima), ma tali da permettere di individuare la presunta condotta abusiva e il chierico che ne sarebbe responsabile.

4.10 Nel caso in cui il segnalante sia un chierico o una religiosa o religioso va tenuto conto che «salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell'esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, questo ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO […]»[9] e, pertanto, è tenuto a segnalare direttamente all'Ordinario del luogo ove il presunto abuso si è verificato, anche senza riferirsi al centro di ascolto.

4.11 Le segnalazioni riguardo presunti abusi su minori o adulti vulnerabili commessi in ambito ecclesiale nel passato vanno sempre e comunque accolte. L'eventuale intervenuta prescrizione del reato, secondo quanto previsto dal diritto italiano o dal diritto canonico, non deve costituire oggetto di accertamento o valutazione da parte dell'operatore.

4.12 Non è compito del centro di ascolto condurre indagini o raccogliere prove originali di reato con il rischio che vadano perdute o inquinate. Assumere, perdere, deteriorare prove di reato, oltre che essere a sua volta perseguibile, è una grave responsabilità, tra l'altro non richiesta né necessaria.

4.13 I verbali delle segnalazioni avvenute in presenza o per telefono o per e-mail, i consensi espressi e tutto il materiale allegato vengono integralmente trasmessi all'Ordinario e conservati in copia presso il centro. Anche le e-mail ricevute o inviate sono stampate e trasmesse con il verbale all'Ordinario. Per l'esercizio della propria attività il centro di ascolto si avvale pertanto, in particolare, di un computer portatile debitamente protetto da idonee misure di sicurezza, nonché di un archivio e di un ufficio riservati e dedicati. È altresì redatto e conservato un registro contenente le attività svolte, contenente, tra l'altro, le ricevute di consegna al vescovo.

4.14 Nei casi di emergenza (si veda 4.25), ovvero quando da una circostanziata segnalazione emerga la concreta possibilità che un minore o adulto vulnerabile si trovi in una situazione di rischio grave e immediato, si deve avvertire immediatamente l'Ordinario competente.

9 Francesco, Lettera apostolica in forma motu proprio *Vos estis lux mundi*, art. 3 § 1.

4.15 Se il segnalante si presenta al centro di ascolto accompagnato da un proprio avvocato di fiducia, chiarito il carattere pastorale del servizio e che la segnalazione presso il centro di ascolto non si configura come indagine previa né tantomeno come fase istruttoria di un processo per la quale necessita la difesa tecnica, si applicano le indicazioni contenute nel presente documento. Come per gli altri soggetti, si dà atto nel verbale anche della presenza del legale, il quale può assistere il segnalante durante l'incontro solo come mero sostegno.

IL MINORE SOGGETTO O OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

4.16 Il segnalante minore di quattordici anni deve essere accompagnato da entrambi i genitori o dal suo tutore che devono esprimere per iscritto il consenso alla segnalazione. Se il minore si presenta con un solo genitore, che dichiara la posizione non contraria dell'altro, l'operatore deve chiedere che venga rilasciato per iscritto e al più presto anche il consenso dell'altro; deve quindi verbalizzare la dichiarata posizione favorevole o comunque non contraria del genitore assente. Se, invece, il genitore presente con il minore dichiara la contrarietà al colloquio dell'altro genitore, l'operatore del centro di ascolto deve riservarsi di consultare il RDTM e, se necessario, un esperto. È conveniente che l'operatore accerti la posizione di entrambi i genitori e ne acquisisca il consenso prima dell'incontro stabilito.

4.17 Quando presso il centro di ascolto si presenta un minore di quattordici anni non accompagnato dai genitori o tutori, l'operatore deve astenersi dall'incontrarlo e deve indirizzarlo alle strutture/servizi/organismi pubblici abilitati all'ascolto, in tutta sicurezza, dei minori (servizi sociali, presidi medici, consultori, etc.). È auspicabile, per questo, che già in precedenza siano stati attivati specifici protocolli e percorsi con i servizi competenti e abilitati a trattare casi di abuso su minori presenti sul territorio. Il minore deve essere accompagnato presso tali servizi da un operatore (per esempio, da uno psicologo o da un assistente sociale) che possa svolgere tale servizio in caso di necessità.

4.18 Nel caso il segnalante minore risulti anche vittima dell'abuso, per scongiurare la possibilità di vittimizzazione secondaria, deve essere assolutamente evitato che questi ripeta in più occasioni il racconto di un abuso subìto e, nel superiore interesse del minore, si deve valutare se sia opportuno o no che lo stesso sia presente all'incontro: in caso negativo si ascolteranno solo i genitori.

4.19 Il minore ultraquattordicenne può essere accolto e ascoltato anche senza il consenso e la presenza dei genitori. La segnalazione presso il centro di ascolto è, infatti, il punto di partenza per un percorso di approfondimento che potrà proseguire in altre sedi più appropriate e secondo specifici protocolli di audizione di minori condivisi dalla comunità scientifica. L'operatore deve comunque invitare il minore a coinvolgere i genitori nella segnalazione. Il minore ultraquattordicenne deve essere informato che comunque i genitori o il tutore legale verranno informati della segnalazione. A chi rifiuta la presenza dei genitori, si può suggerire di indicare egli stesso una figura parentale che possa essere presente. In ogni caso l'ascolto del minore deve avvenire alla presenza di due operatori del centro di ascolto[10]e si limitino alla raccolta degli elementi essenziali per ridurre i rischi di revittimizzazione secondaria e non compromettere audizioni condotte successivamente presso altre sedi.

4.20 Se un minore di quattordici anni contatta telefonicamente o via e-mail il centro di ascolto, l'operatore dovrà richiedere le generalità dei genitori e provvedere senza ritardo ad informarli della intercorsa telefonata o corrispondenza per e-mail. Come descritto *sub* 4.7, indipendentemente dall'esito della ricerca di contatto con i genitori, tali comunicazioni sono oggetto di verbale e devono essere parimenti prese in carico e trasmesse all'Ordinario competente.

4.21 L'operatore, che riceve da un minore una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso in ambito ecclesiale nei suoi riguardi, deve informare i genitori o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso dall'Ordinario, in forma di esposto, anche alla competente autorità giudiziaria dello Stato[11].

---

10 È auspicabile che uno dei due operatori sia, ove possibile, una persona esperta in ascolto e relazione con minori.

11 Cf Conferenza Episcopale Italiana – Conferenza Italiana Superiori Maggiori, *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, novembre 2023, art. 8.2.

BOX A: QUANDO IL SEGNALANTE È UN MINORE

- **Se ultraquattordicenne:** può essere ascoltato da due operatori, preferibilmente in presenza dei genitori, del tutore legale o di una figura parentale di riferimento. Se il segnalante risulta anche essere la vittima di abuso è necessario informare i genitori o il tutore legale, fatto salvo non siano coinvolti nell'abuso.
  In questo caso o se non reperibili si deve accompagnare il minore con un operatore presso i servizi territoriali dedicati.
  Viene immediatamente trasmesso all'Ordinario un verbale, con la completa descrizione delle azioni intraprese.
  Se il contatto con il centro avviene per e-mail o per telefono si deve invitare il minore ad un incontro con le modalità sopra descritte. Nel caso di un rifiuto, o della sospensione dei contatti o di irreperibilità dei genitori o del tutore, se il contenuto della e-mail o della telefonata fa riferimento alla possibilità di essere vittima di un abuso, il contenuto della e-mail o della telefonata, sotto forma di verbale, deve essere immediatamente trasmesso all'Ordinario.

- **Se infraquattordicenne:** non può essere ascoltato senza la presenza dei genitori o del tutore legale.
  Si sconsiglia, comunque, di sentire il minore anche in presenza dei genitori o del tutore legale per permettere in sede successiva un intervento da parte dei professionisti preposti all'ascolto di un minore.
  Se il minore si presenta da solo al centro, l'operatore deve informare i genitori o il tutore legale se reperibili, fatto salvo non siano coinvolti nell'abuso.
  In questo caso o se i genitori o il tutore non sono reperibili, si deve accompagnare il minore con un operatore presso i servizi territoriali dedicati. Viene immediatamente trasmesso all'Ordinario un verbale, con la completa descrizione delle azioni intraprese.
  Se il contatto con il centro avviene per e-mail >>

o per telefono, l'operatore deve informare i genitori o il tutore legale, fatto salvo non siano coinvolti nell'abuso. In questo caso, o se il minore esprime un rifiuto a procedere, o se si verifichi la sospensione dei contatti o in caso di irreperibilità dei genitori o del tutore, il contenuto della e-mail o della telefonata, sotto forma di verbale, deve essere immediatamente trasmesso all'Ordinario.

L'ADULTO VULNERABILE SOGGETTO O OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

4.22 La determinazione della condizione di adulto vulnerabile, diversamente da quella di minore, necessita di ulteriori approfondimenti anche in relazione alla sussistenza della vulnerabilità della persona all'epoca dei presunti fatti. In ogni caso, non compete al responsabile del centro di ascolto determinare la suddetta condizione di vulnerabilità e la segnalazione deve sempre essere trasmessa all'Ordinario. Quando la condizione di adulto vulnerabile è evidente (ad esempio, nel caso di persone con un disturbo del neurosviluppo e con deficit cognitivi evidenti), si raccomanda di verificare l'esistenza di un tutore di riferimento, che deve essere informato immediatamente, anche per poter rilasciare un valido consenso all'ascolto o per ratificare quello espresso dal proprio tutelato vulnerabile al momento del suo accesso presso il centro di ascolto.

4.23 Quando un adulto segnala un abuso riguardante un minore o un adulto vulnerabile che abitualmente abbia un uso imperfetto della ragione (per il quale sia stato nominato un tutore legale, un curatore o un amministratore di sostegno con decreto del giudice tutelare), l'Ordinario o un suo delegato deve, senza ritardo, informare entrambi i genitori o il/i tutore/i legali, affinché possano esercitare appieno il loro diritto e dovere di tutelare il minore o l'adulto vulnerabile.

4.24 In caso di pericolo grave e imminente per la sicurezza del minore o dell'adulto vulnerabile oggetto della segnalazione (ad esempio, in caso di pericolo di reiterazione del reato, di ricatto del minore o di ulteriori violenze psicologiche o fisiche messe in atto per evitare che l'abuso sessuale venga rivelato), l'operatore deve prontamente informare l'Ordinario, il quale provvederà, nelle modalità più opportune e nel rispetto delle norme vigenti, ad allertare prontamente i genitori o il tutore (se non coinvolti nell'abuso) e le competenti Autorità dello Stato.

BOX B: QUANDO IL SEGNALANTE È UN ADULTO

- **Può essere sempre ascoltato.**
- Se è un adulto vulnerabile che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione (come, ad esempio, una disabilità intellettiva, una demenza o altre patologie manifeste) l'operatore deve informare il tutore legale quando definito (tutore, curatore o amministratore di sostegno) o una figura parentale di riferimento e, preferibilmente, effettuare il colloquio in sua presenza.
  Se il segnalante risulta anche essere la vittima di abuso, è necessario comunque informare il tutore legale, fatto salvo non sia coinvolto nell'abuso. In questo caso o se non reperibile, si deve accompagnare l'adulto vulnerabile con un opera-tore presso i servizi territoriali dedicati. Viene immediatamente trasmesso all'Ordinario un verbale, con la completa descrizione delle azioni intraprese.
  Se il contatto con il centro avviene per e-mail o per telefono, si deve invitare la persona vulnerabile ad un incontro secondo le modalità sopra descritte.
  Nel caso di rifiuto, o di sospensione dei contatti o di irreperibilità del tutore se il contenuto della e-mail o telefonata fa riferimento alla possibilità di essere vittima di un abuso, il contenuto della e-mail o della telefonata, sotto forma di verbale, deve essere immediatamente trasmesso all'Ordinario.

L'OPERATORE PASTORALE LAICO OGGETTO DI SEGNALAZIONE

4.25 Nel caso in cui il segnalato sia un operatore pastorale laico la segnalazione andrà altrettanto trasmessa all'Ordinario, che sarà invitato ad agire secondo le indicazioni contenute al riguardo nelle Linee Guida per la tutela dei minori e adulti vulnerabili[12].

Nel caso in cui la segnalazione riguardasse un laico insegnante di religione per comportamenti inappropriati o sessualmente abusivi nei confronti dei suoi

12 Cf Conferenza Episcopale Italiana – Conferenza Italiana Superiori Maggiori, *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, art. 5.17.

alunni, il segnalante andrà opportunamente invitato a riferirsi all'autorità giudiziaria come in ogni altra segnalazione e anche alla competente autorità scolastica, qualora non fosse già stato fatto.

LA RICHIESTA DI CONTATTO E LA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

4.26 L'operatore del centro, quando riceve una richiesta di contatto, procede nel modo seguente:

a) Verifica che il contatto riguardi la presunta commissione di un abuso nei confronti di minori o adulti vulnerabili in ambito ecclesiale. In caso contrario, orienta verso altri uffici o servizi.

b) Organizza in tempi brevi un incontro presso il centro di ascolto[13], nell'interesse del segnalante e per la riservatezza delle informazioni. Se il segnalante è un minore o un adulto vulnerabile, necessariamente deve coinvolgere i genitori o il tutore, i quali devono essere informati della richiesta e della loro necessaria presenza al momento dell'incontro.

c) Raccoglie le generalità di colui che si presenta al centro possibilmente tramite un documento di identità in corso di validità, senza però trattenerne copia.

d) Se la persona che si presenta al centro è straniera, si deve accertare previamente che sia in grado di comprendere ed esprimersi correttamente in lingua italiana. In caso contrario, si propone di avvalersi del supporto di un interprete. Se il dichiarante straniero è irregolare sul territorio e senza documenti, l'identificazione potrà avvenire sulla base di un'autodichiarazione di generalità.

e) Consegna a chiunque si presenti al centro per essere ascoltato l'informativa circa il trattamento dati (vedi *modulo n. 2*) e richiede l'assenso al trattamento dei dati personali (vedi *modulo n. 3*). La firma di questi documenti è condizione necessaria per procedere all'ascolto.

f) In caso di consegna o verbalizzazione di una segnalazione, deve far sottoscrivere al segnalante la dichiarazione di cui al *modulo n. 4*.

g) Verifica se un incontro è sufficiente per raccogliere l'eventuale segnalazione, nel rispetto delle reazioni emotive del segnalante e del tempo necessario per raccontare e tradurre in un verbale da sottoscrivere e trasmettere come segnalazione. In qualsiasi momento si può interrompere l'incontro e concordarne un eventuale successivo.

13 L'incontro deve avvenire presso i locali del centro di ascolto o in un luogo che non sia affatto riconducibile agli studi privati dei professionisti coinvolti.

h) Prende in carico e trasmette senza ritardo all'Ordinario competente le segnalazioni pervenute al centro di ascolto anche per e-mail, sms, messaggio telefonico, posta ordinaria o in forma anonima. Le predette segnalazioni devono essere accompagnate da una breve nota esplicativa.

4.27 Prima di raccogliere qualsiasi informazione e segnalazione, il segnalante deve essere edotto, anche mediante una dichiarazione scritta (vedi *modulo n. 4*), che:

a) i fatti descritti nella segnalazione non sono coperti dal sigillo sacramentale;

b) è assicurata la tutela della buona fama e della riservatezza di tutte le persone coinvolte, a qualsiasi titolo, nella vicenda oggetto della segnalazione;

c) la presentazione della segnalazione in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgere denuncia, che anzi viene incoraggiata, innanzi la competente Autorità giudiziaria dello Stato;

d) il fascicolo, contenente la segnalazione e tutti gli atti ad essa connessi, è custodito in modo tale da garantirne la riservatezza, è soggetto al segreto d'ufficio ai sensi del can. 471, n. 2 del CIC e potrà essere consegnato all'Autorità giudiziaria dello Stato, previa rituale richiesta da parte di quest'ultima;

e) al segnalante non può essere imposto o richiesto il silenzio in merito a quanto è oggetto della segnalazione;

f) qualora il segnalante dovesse decidere di presentare denuncia all'Autorità giudiziaria dello Stato, la competente Autorità ecclesiastica provvederà, nel rispetto della vigente normativa canonica, civile e concordataria, a fornire tutta la collaborazione necessaria per l'accertamento della verità;

g) nel caso di segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, da un religioso/a o da un laico in ambito ecclesiale nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile (che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione), quanto appreso potrà essere trasmesso, dopo l'espletamento dell'indagine previa e accertata la sussistenza del *fumus delicti*[14], in forma di esposto, alla competente Autorità giudiziaria dello Stato[15];

---

14 Cf Congregazione per la Dottrina della Fede, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici Ver. 2.0* (III, 33), 5 giugno 2022, art. 33.

15 Cf Conferenza Episcopale Italiana – Conferenza Italiana Superiori Maggiori, *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, art. 8.2.

h) la segnalazione è a disposizione dell'Autorità ecclesiastica per l'esercizio della giurisdizione canonica;

i) le false dichiarazioni potranno essere perseguite secondo la normativa canonica e civile.

4.28 Il segnalante può descrivere i fatti dei quali è a conoscenza tramite uno scritto dallo stesso predisposto e sottoscritto, ovvero può esporre i fatti verbalmente al responsabile o all'operatore del centro di ascolto, il quale predispone un verbale dell'incontro che sottopone alla sottoscrizione del segnalante e che, indipendentemente dall'avvenuta sottoscrizione, trasmette sempre all'Ordinario diocesano del centro.

4.29 Nell'annotazione dei fatti raccontati, chi riceve la segnalazione non dovrà esprimere valutazioni e non dovrà essere selettivo. È importante riportare ogni particolare narrato, anche apparentemente irrilevante o contraddittorio.

4.30 Per quanto possibile, occorre prendere appunti già durante la conversazione. È importante chiedere sempre il permesso di annotare tutte le informazioni dichiarate e spiegarne il motivo. Laddove non sia opportuno prendere appunti al momento, si dovrà provvedere a stendere una annotazione per iscritto appena possibile. Tali appunti, una volta tradotti in forma di verbale da consegnare tramite il RDTM all'Ordinario diocesano, devono essere distrutti per garantire la massima riservatezza del segnalante.

4.31 Non vengano trattenuti o custoditi originali di documenti, foto o altro materiale probatorio eventualmente presentato dal segnalante. Dell'eventuale copia fotostatica/informatica dei documenti presentati deve essere dato atto a verbale della conformità con gli originali restituiti.

4.32 Qualora il segnalante intenda consegnare una dichiarazione scritta, si provvederà a verbalizzare la consegna del documento, indicando il numero di pagine, e le eventuali dichiarazioni aggiuntive. Ogni pagina dei documenti consegnati deve essere sottoscritta in maniera chiara dal segnalante.

4.33 Al termine del colloquio è opportuno farsi lasciare un recapito per fissare eventuali ulteriori incontri ritenuti necessari per chiarimenti, precisazioni o integrazioni alla segnalazione.

4.34 È anche importante spiegare al dichiarante che cosa succederà dopo. Occorre indicare le persone alla quali verranno trasmesse le informazioni fornite (Ordinario diocesano, Ordinario del luogo del presunto abuso o altri Ordinari, il RDTM, membri delle equipe del SDTM, delegati per l'indagine previa) e comunicare la possibilità che la segnalazione non comporti di per sé l'apertura di una indagine previa, e, se del caso, di una procedura penale canonica.

BOX C: QUANDO LA SEGNALAZIONE PROVIENE DA UN MINORE, ACCOMPAGNATO DAI GENITORI O DAL TUTORE, O UN DA UN ADULTO VULNERABILE ACCOMPAGNATO DAL TUTORE:

➔ **L'operatore deve informare gli interessati che il verbale della segnalazione trasmesso all'Ordinario potrà essere, indipendentemente dalla loro espressa volontà contraria, oggetto di un esposto da parte dell'Ordinario stesso all'autorità giudiziaria.**

LA VERBALIZZAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

4.35 La verbalizzazione di una segnalazione deve indicativamente contenere le seguenti informazioni:

a) generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici) della persona che ha proceduto alla segnalazione (anche dei genitori o dei tutori legali, nel caso in cui la segnalazione provenga dal minore o da un adulto vulnerabile che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione);

b) ora, data, luogo del colloquio (anche quando la comunicazione è avvenuta per lettera o telefono), e indicazione delle persone presenti;

c) generalità di eventuali altre persone presuntivamente informate sui fatti;

d) se non coincide con la persona del segnalante, generalità (o altri dati identificativi) della presunta vittima o del suo tutore, in caso di minore o adulto vulnerabile;

e) il nome della persona identificata come autore dell'abuso che si intende segnalare e qualsiasi altra informazione identificativa utile;

f) informazioni sulle modalità di esecuzione del/i fatto/i (descrizione degli atti di presunto abuso o di comportamento sessualmente inappropriato) e sulle circostanze oggetto della segnalazione (persone coinvolte, luoghi, tempi, età e incarico delle persone coinvolte all'epoca dei presunti fatti, eventuale reiterazione degli illeciti…);

g) qualsiasi eventuale spiegazione offerta dal dichiarante per quanto riguarda l'oggetto del racconto;

h) eventuali stati d'animo manifestati dal dichiarante (pianto, rabbia…);

i) ogni parere espresso dal genitore del minore o dal tutore sui fatti segnalati, se questi si sono presentati e/o sono intervenuti in merito alla segnalazione;

j) nel caso in cui la segnalazione provenga da sacerdote o incaricato di attività pastorale nel cui contesto gli accadimenti sarebbero maturati, si potrà chiedere se siano state adottate eventuali azioni cautelari a carico del presunto abusatore;

k) l'indicazione di tutti i documenti presentati, in modo che sia evidente la tipologia di documento esibito (fotografia, lettera, certificato medico …), il numero degli stessi, nonché se trattasi di originale o di copia;

4.36 Il verbale deve essere sottoscritto dal segnalante e dall'operatore. Se il segnalante non vuole sottoscrivere il verbale di segnalazione, andrà indicata nel verbale la motivazione del rifiuto e la segnalazione verrà comunque trasmessa all'Ordinario diocesano del centro.

4.37 Copia del verbale potrà essere consegnata al segnalante se richiesta, annotandone nel verbale l'avvenuto rilascio, con indicazione di data e luogo, e la sottoscrizione per ricevuta copia del segnalante. Se il segnalante non ne richiede copia, in futuro potrà comunque richiederne l'accesso o la copia e ciò sarà ritualmente annotato e sottoscritto dall'interessato.

4.38 Il verbale della segnalazione deve essere trasmesso senza ritardo all'Ordinario competente. L'Ordinario può consultare i membri dell'équipe del SDTM/SITM o del SRTM, il responsabile del centro di ascolto, o altra persona di sua fiducia per le segnalazioni complesse.

4.39 Le copie di documenti o di altro materiale consegnati dal dichiarante devono essere allegati al verbale trasmesso all'Ordinario.

4.40 Le segnalazioni a carico di Vescovi e di altri soggetti indicati nell'art. 6 del

m.p. *Vos estis lux mundi* vanno trattate secondo le norme contenute negli artt. 7-12 del medesimo m.p.

4.41 Tutti i verbali di segnalazioni ricevute dal centro di ascolto devono essere trasmessi all'Ordinario, anche quelle anonime o non dettagliate. Se la segnalazione non permette di identificare in alcun modo i fatti e/o i soggetti implicati e se il segnalante non fosse disponibile per completarla con gli elementi necessari, ciò non è sufficiente perché l'Ordinario non vi dia seguito e archivi la cosa.

BOX D: VERBALE O SEGNALAZIONE?

- **Tutto ciò che viene inviato, consegnato o raccontato ad un operatore di un centro di ascolto è registrato sotto forma di verbale scritto e trasmesso senza ritardo all'Ordinario diocesano attraverso il RDTM.**
- **Se tale verbale riguarda un possibile abuso nei confronti di minori o di adulti vulnerabili si definisce segnalazione. La segnalazione può essere rappresentata dal verbale, controfirmato o no dal segnalante, oppure da una segnalazione inviata o consegnata come tale dal segnalante.**

5 ATTENZIONI PSICOLOGICHE E COMUNICATIVE DA OSSERVARE DURANTE IL COLLOQUIO

5.1 La relazione tra chi ascolta e chi narra è definita in uno spazio limitato, da un "qui ed ora" finalizzato all'ascolto della narrazione libera e alla raccolta dei bisogni della persona, che non ha un prosieguo nella presa in carico o in un processo di accompagnamento da parte degli stessi operatori. Per le finalità e per i limiti dell'agire del centro, è necessario riuscire a cogliere il bisogno dell'altro attraverso una relazione che si traduce in una accoglienza focalizzata sull'ascolto.
La principale competenza che viene richiesta a chi riceve la segnalazione è saper ascoltare "attivamente" colui che viene incontrato. Senza formulare domande investigative o suggestive e senza giudizi, si tratta di attuare un ascolto consapevole, che impegna a capire quanto l'altro riferisce in modo esplicito o implicito, a livello verbale e non verbale, a non giudicare

né ciò che viene detto né chi lo dice, ad essere attento all'altro, a partire dallo sguardo e dalla postura, con una interazione partecipe ma non invasiva.

Essere autentici nell'accoglienza e nell'accettazione dell'altro è il presupposto fondamentale per lo sviluppo della capacità di ascoltare e per evitare un atteggiamento indagatore, che si concentra sui dettagli e non sulla comprensione, che utilizza frasi generiche o trae conclusioni affrettate, che collega le emozioni che prova alle proprie esperienze cercando di trovarne a tutti i costi delle somiglianze, che desidera di compiacere l'altro, che vuol dare risposte immediate o riempire i silenzi, più per un proprio bisogno che per necessità dell'altro.

5.2 Una formazione di base giuridica e psicopedagogica, non necessariamente professionale, contestualizzata all'interno di un processo definito tra il centro di ascolto, il RDTM, l'équipe e l'Ordinario, aiuterà a concretizzare questa relazione di ascolto con le sue finalità.

5.3 È spesso molto difficile per il dichiarante – soprattutto se è colui che si dichiara vittima – parlare di un atto di abuso o di comportamenti sessualmente inappropriati. Per tale ragione è importante che colui che riceve la segnalazione:

a) ascolti premurosamente e con attenzione;

b) sappia creare un clima di fiducia, in cui il segnalante sia messo nella condizione di raccontare liberamente e spontaneamente quanto riesce a ricordare;

c) nel caso in cui la persona che procede alla segnalazione manifesti un atteggiamento spaventato, agitato o risentitamente accusatorio, l'operatore deve essere particolarmente rassicurante, paziente nell'ascolto e pronto a considerare seriamente i fatti;

d) assuma sempre un atteggiamento di obiettività e di imparzialità, evitando di esprimere giudizi morali o di prendere qualsivoglia posizione su quanto raccontato (si eviti il più possibile l'utilizzo di domande chiuse).

5.4 Le persone possono raccontare e segnalare:

a) un fatto accaduto a loro stessi, avvenuto in tempi attuali ed immediatamente recenti, oppure subìto nel passato;

b) un fatto accaduto ad altri di cui sono stati direttamente testimoni;

c) un fatto accaduto ad altri, ma di cui non sono direttamente testimoni, per averlo appreso da altro soggetto (ad esempio, da colei/colui che si

dichiara vittima) ovvero per aver notato segni di abuso, come lesioni fisiche o psichiche su un minore, o altri elementi gravi che possono far pensare ad una situazione di abuso su minore o adulto vulnerabile (ad esempio, il comportamento palesemente ambiguo e sospetto di un adulto nei confronti di un minore o adulto vulnerabile);

d) un fatto di abuso da loro stessi commesso ("confessione").

5.5 In ogni caso, ed in particolar modo quando i fatti raccontati riguardano personalmente il dichiarante, in quanto vittima o in quanto responsabile, è importante attenersi alle seguenti modalità di ascolto:

a) l'operatore che riceve la dichiarazione, non avendo il compito di condurre un'inchiesta o di assumere una formale deposizione testimoniale, deve solo raccogliere la segnalazione nei modi stabiliti dalle presenti *Indicazioni operative*. Pertanto, durante l'ascolto, sono ammesse solo domande volte a raccogliere elementi determinanti nella ricostruzione del fatto narrato (ad esempio, il luogo di presunta commissione, il tempo, il nome del presunto reo, e così via), sempre nel rispetto dello stato d'animo del segnalante.

b) Si deve ascoltare attentamente, non si devono formulare domande invadenti o che possano suggerire ricostruzioni o interpretazioni dei fatti. Non si deve mettere in dubbio il contenuto delle dichiarazioni, né assumerle *ipso facto* come autentiche.

c) È importante mantenere un atteggiamento calmo, prendendo sul serio i fatti raccontati: questo consente una narrazione maggiormente approfondita.

d) Non si devono forzare i tempi della dichiarazione, ma consentire alla persona di mantenere il proprio ritmo di narrazione. Può darsi che non tutto venga raccontato per intero al primo colloquio e che siano necessari altri incontri.

e) L'operatore che riceve la segnalazione non palesi alcuna reazione di urto, disgusto o riprovazione. Simili reazioni possono inavvertitamente dissuadere la persona dal rilasciare ulteriori informazioni o a chiudersi, fino a tacere, perché si rende ancor più conto della gravità di quanto subìto.

f) Ci si assicuri – con tutta la prudenza e delicatezza del caso – di aver capito bene il contenuto delle affermazioni del dichiarante per evitare fraintendimenti.

g) A volte il dichiarante può utilizzare, per esempio nella prima fase del racconto, parole non chiare o velate: una sorta di impacciato "dire-non

dire". Colui che riceve la dichiarazione non deve suggerire le parole, ma deve riportare/annotare le stesse parole utilizzate dalla persona segnalante, ripetendole per farle confermare. Vi si provveda con calma, senza alcun atteggiamento di giudizio, di riprovazione, ma nemmeno di approvazione. Si tenga presente che la capacità di raccontare un fatto dipende dall'età, dalla cultura e dalla nazionalità, dal grado di istruzioa ne, che possono influire sull'uso di un linguaggio o nella scelta delle parole. In questa fase occorre semplicemente raccogliere la dichiarazione e prudentemente accertarsi che il dichiarante ne comprenda l'effettiva portata.

h) Durante o al termine delle dichiarazioni, non si devono rilasciare commenti di alcun tipo, né sul comportamento del dichiarante né su quello delle persone oggetto del racconto.

i) Non devono essere presentate ipotesi o speculazioni sull'oggetto della dichiarazione.

j) È importante spiegare cosa avverrà dopo la segnalazione.

k) Non si devono fare promesse che non possono essere mantenute, in particolare promesse di confidenziale segretezza. Occorre avvertire sempre il dichiarante che la confidenzialità non potrà essere mantenuta, in quanto la presentazione di una segnalazione avvia una procedura che necessariamente coinvolge altre persone, nonché rassicurarlo sulla indiscussa adozione di tutte le misure possibili per proteggerlo e per tutelare la sua riservatezza.

5.6 Non è possibile per l'operatore del centro di ascolto registrare o videoregistrare l'incontro con chi si presenta al centro di ascolto.

5.7 Previa autorizzazione dell'Ordinario competente, il centro di ascolto, direttamente o tramite il referente diocesano, può fornire informazioni sull'iter della procedura e i suoi esiti anche al segnalante, che non è la vittima, se lo richieda, in concomitanza o successivamente alla segnalazione stessa, garantita eventualmente la riservatezza delle indagini.

MODULISTICA

MOD. 1 – NOMINA INCARICATO TRATTAMENTO DATI

MOD. 2 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

MOD. 3 – CONSENSO TRATTAMENTO DATI

MOD. 4 – DICHIARAZIONE DEL SEGNALANTE

MOD. 5 – SCHEMA DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI ASCOLTO

I moduli sono scaricabili in formato word inquadrando questo qrcode

MODULO N. 1

NOMINA DELL'INCARICATO TRATTAMENTO DATI

La Diocesi di _____, attraverso il centro di ascolto del servizio diocesano (interdiocesano/regionale) tutela minori e adulti vulnerabili, raccoglie e tratta dati personali per realizzare le sue finalità di tutela dei minori e adulti vulnerabili, acquisendo la qualifica di Titolare del trattamento.

Il sottoscritto _____, in qualità di Ordinario della Diocesi di _____ con sede in _____,

affida il compito di Incaricato del trattamento dei dati personali

al/alla Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____

il _____, (in seguito, Incaricato), che presta la propria

collaborazione a favore della Diocesi di _____.

1) L'Incaricato è tenuto:
   a) ad osservare la normativa contenuta nel Decreto Generale CEI 2018 «Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza» (in seguito, Decreto CEI), nelle altre norme canoniche che regolano la materia e nel Regolamento (UE) 2016/679;
   b) a trattare i dati acquisiti [dal centro di ascolto, dal servizio diocesano/interdiocesano/regionale tutela minori relativi] nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza garantito dall'ordinamento ecclesiale ed esclusivamente per i fini istituzionali della Chiesa cattolica;
   c) a trattare i dati in modo lecito e corretto (art. 3, Decreto CEI) e tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali;
2) qualora l'Incaricato abbia a disposizione le chiavi di accesso al luogo della custodia dei registri e degli archivi informatici deve custodirle con grande diligenza al fine di evitare che vi possano accedere persone non autorizzate, e comunicare tempestivamente al titolare il loro eventuale smarrimento;
3) qualora l'Incaricato disponga della chiave informatica (password) per l'accesso all'archivio informatico deve custodirla con grande diligenza, pre-

stando attenzione ad evitare che i dati possano essere consultati da persone non autorizzate; deve, altresì, osservare quanto indicato dall'Ordinario in merito alla sostituzione della stessa password;

4) l'Incaricato può trattare i dati personali raccolti solo se necessario per l'adempimento dei compiti a lei/lui affidati e non deve comunicarli a terzi, salve specifiche indicazioni dell'Ordinario;
5) l'Incaricato deve comunicare senza indugio all'Ordinario l'eventuale accesso ai registri e agli archivi di persone non autorizzate, la sparizione, sottrazione o danneggiamento di qualsivoglia documento contenente dati personali, nonché ogni altro evento tale da compromettere la sicura custodia dei registri e degli archivi;
6) l'Incaricato deve svolgere il proprio incarico nel rispetto delle indicazioni organizzative rese dall'Ordinario;
7) l'Incaricato è tenuto, anche dopo la conclusione del suo incarico, a:
   a) *non divulgare ed a mantenere riservate tutte le informazioni conosciute,*
   b) *non utilizzarle per se stesso o a vantaggio di altri soggetti.*

Luogo e data _____

Per il Titolare del trattamento

……...……

Il sottoscritto _____ accetta di assumere il ruolo di Incaricato del trattamento dei dati acquisiti e si impegna ad osservare quanto sopra indicato.

Luogo e data _____

Il Collaboratore-Incaricato

……..

MODULO N. 2

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Presentandosi al centro di ascolto della Diocesi di _____

/delle Diocesi di _____, _____, …/

della Regione_____ _____ Lei ha fornito dei dati personali.
La informiamo che tali dati saranno trattati nel rispetto del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana "*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali*" del 24 maggio 2018.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Diocesi di _____, con

sede in _____, contattabile via e-mail all'indirizzo privacy@diocesi.xxxxx.it.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse pastorale della Chiesa Cattolica riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985.
I dati da Lei conferiti saranno utilizzati esclusivamente da soggetti autorizzati dalla Diocesi di _____ ed eventualmente anche per l'esercizio dell'attività giurisdizionale della Chiesa stessa.
I dati da Lei conferiti non saranno comunicati a soggetti terzi senza il suo consenso. Solo nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.
Il mancato conferimento dei suoi dati comporterà l'impossibilità per il centro di ascolto di svolgere le sue funzioni e di accogliere la sua eventuale segnalazione.
I dati che Lei ha fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della Diocesi o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge civile o canonica.
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificatamente il diritto di accesso ai dati personali forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

Tali richieste potranno non essere accolte se ciò è necessario per tutelare l'interesse legittimo del Titolare o per l'esercizio dell'attività giurisdizionale della Chiesa stessa.

Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi alla Diocesi anche attraverso l'indirizzo e-mail _____

Informativa aggiornata al _____ / _____ / _____

Protocollo n. _____

MODULO N. 3

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____)

e residente in _____, via _____, n._____,

in qualità di _____ (segnalante/genitore del minore [dati anagrafici], tutore legale, Amministratore di sostegno di_____), con la presente, ad ogni effetto di legge canonica,

dichiaro e attesto

di aver ricevuto, letto e compreso l'Informativa sul trattamento dei dati emessa dalla Diocesi di _____ in data _____

protocollo n._____ e di prestare il mio consenso al trattamento secondo quanto descritto nell'Informativa stessa[16].

Letto, confermato e sottoscritto

_____, lì _____

Il Dichiarante

_____

Il Responsabile del centro di ascolto

_____

16 Allegare copia dell'Informativa siglata dal dichiarante.

MODULO N. 4

DICHIARAZIONE DEL SEGNALANTE[17]

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____)

e residente in _____, via _____, n._____,

in qualità di _____ (segnalante/genitore del minore [dati anagrafici], tutore legale, Amministratore di sostegno di_____), con la presente, ad ogni effetto di legge canonica,

dichiaro e attesto

che prima di presentare la mia segnalazione sono stato/a dettagliatamente e comprensibilmente informato/a, dal/la sig./sig.ra _____

in qualità di _____ (responsabile al centro di ascolto del servizio diocesano/interdiocesano/regionale tutela minori e adulti vulnerabili)

di _____, relativamente a quanto segue:

a) I fatti segnalati sono appresi e comunicati al di fuori della confessione sacramentale e quindi non costituiscono oggetto del segreto a cui è tenuto il confessore;
b) è assicurata la tutela della buona fama e della riservatezza di tutte le persone coinvolte, a qualsiasi titolo, nella vicenda oggetto della segnalazione;
c) non solo la presentazione della segnalazione in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgere denuncia innanzi la competente Autorità giudiziaria dello Stato, ma che questa viene anzi incoraggiata;
d) il fascicolo contenente la segnalazione e tutti gli atti ad essa connessi, custodito in modo tale da garantirne la riservatezza, è soggetto al segreto d'ufficio ai sensi del can. 471, n° 2 del codice di diritto canonico e potrà essere consegnato all'Autorità giudiziaria dello Stato, previa formale richiesta da parte di quest'ultima;
e) qualora il segnalante dovesse decidere di presentare denuncia alla Autorità giudiziaria dello Stato, la competente Autorità ecclesiastica provvede-

17 Una copia della dichiarazione andrà consegnata al segnalante.

rà, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, a fornire tutta la collaborazione necessaria all'accertamento della verità;

f) la segnalazione presentata è a disposizione dell'Autorità ecclesiastica per l'esercizio della giurisdizione canonica;

g) L'Autorità ecclesiastica ha l'obbligo morale di presentare un esposto all'Autorità giudiziaria dello Stato quando nel procedimento canonico avviato in ordine a un presunto abuso sessuale nei confronti di un minore o adulto vulnerabile da parte di un chierico, dopo l'espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza della possibilità che il delitto sia avvenuto. Fatto salvo il preminente interesse del minore e dell'adulto vulnerabile, l'Autorità ecclesiastica non procederà alla presentazione di tale esposto in caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne) ovvero dei suoi genitori o tutori legali (cf *Linee guida*, n. 8.2)[18].

h) le false dichiarazioni potranno essere perseguite secondo la normativa canonica e civile.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, lì _____

Il Dichiarante

_____

Il responsabile del centro di ascolto

_____

18 «8.2 L'autorità ecclesiastica, benché non abbia l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniqualvolta riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età, informi l'autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato. A tal fine l'autorità ecclesiastica richieda all'autore della segnalazione di formalizzare per iscritto la notitia criminis portata alla sua attenzione, perché detta comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell'esposto all'autorità giudiziaria. L'autorità ecclesiastica ha l'obbligo morale di procedere all'inoltro dell'esposto all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del fumus delicti. L'autorità ecclesiastica non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minorenne» (Linee guida, n. 8.2).

MODULO N. 5

DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI ASCOLTO

Premesso che con decreto n. _____ del _____ abbiamo costituito il *Centro di ascolto* del *Servizio Diocesano/Interdiocesano/Regionale Tutela Minori e Adulti Vulnerabili* approvandone nel contempo lo/il Statuto/Regolamento;

a norma degli artt. _____ del medesimo Statuto/Regolamento e del can. 470

oppure se si tratta di sostituzione/rinnovo

Premesso che risulta in scadenza l'incarico di *Responsabile del Centro di ascolto* del *Servizio Diocesano/Interdiocesano/Regionale Tutela Minori e Adulti Vulnerabili* (cfr. Nostro decreto P.G. n. _____ in data _____);

a norma degli artt. _____ dello Statuto\Regolamento del *Servizio Diocesano/Interdiocesano/Regionale Tutela Minori e Adulti Vulnerabili* e del can. 470

con il presente

ATTO

nominiamo il\la Sig./Sig.ra|Rev. _____ *Responsabile* del Centro di ascolto del Servizio Diocesano/Interdiocesano/Regionale Tutela Minori e Adulti Vulnerabili

a far data dal _____ e per _____ (tre/cinque) anni.
Al\Alla *Responsabile* compete di coordinare le attività del Centro di ascolto secondo le disposizioni dell'Ordinario diocesano, le *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili* della Conferenza Episcopale Italiana, le indicazioni e gli strumenti forniti dal *Servizio Nazionale Tutela Minori*.
Nello svolgimento del proprio servizio pastorale, il/la *Responsabile* farà riferimento al Direttore\Referente del Servizio Diocesano\Interdiocesano|Regionale Tutela Minori.
Il/La *Responsabile* è tenuto alla formazione permanente, alla collaborazione con gli altri membri del Centro e del Servizio, alla riservatezza secondo la normativa canonica e civile vigente in materia.

_____ , _____

Il centro di ascolto è un servizio
ecclesiale e pastorale
di accoglienza e ascolto
che esprime l'opzione prioritaria
della Chiesa nei confronti di chi,
soprattutto minori e adulti vulnerabili,
ha subito o subisce abusi da parte
dei suoi membri.

Servizio Nazionale
per la tutela minori
e adulti vulnerabili
della Conferenza
Episcopale Italiana